



#### **CONVENZIONE**

#### Tra

L' Università di Foggia (di seguito Università), C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in Via Antonio Gramsci, n. 89/91,

 $\mathbf{E}$ 

L'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001 (di seguito AODV<sup>231</sup>), in persona del Presidente, Avv. Mara Chilosi, con sede in Milano, in Via della Posta n. 7

#### Premesso che

- L'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- AODV<sup>231</sup> ha tra le finalità statutarie l'approfondimento delle tematiche relative all'applicazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riguardo all'attività degli organismi di vigilanza (OdV), nonché, più in generale, al governo societario (*corporate governance*), mediante il confronto e lo scambio di informazioni tra i soci, salvo in ogni caso l'autonomia di ciascuno nello svolgimento delle proprie funzioni; l'Associazione rappresenta dunque un luogo di confronto e di studio su tutte le problematiche connesse all'applicazione del Decreto 231/2001 e, più in generale, dei temi della *governance*, dei controlli e dell'etica d'impresa e si propone inoltre di valorizzare il ruolo degli OdV nelle aziende, di elaborare proposte formative rivolte ad associati e non e di sviluppare soluzioni concordate a problemi comuni, che possano nel tempo evolvere in Linee Guida e vere e proprie best practice di settore.

### Tutto ciò premesso

L'Università e AODV<sup>231</sup>, di seguito denominate anche "le Parti",

## si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, e, a tal fine,

### convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

# Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente Convenzione ha per oggetto:

- a) la progettazione e la realizzazione di attività di ricerca e formazione sociale volta a studiare temi di comune interesse, con lo scopo di diffondere cultura e conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo in questo modo alla formazione professionale, alla crescita sociale e all'indirizzo culturale dei destinatari;
- b) la progettazione e la realizzazione di iniziative formative e/o di iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione (convegni, seminari, incontri divulgativi) su tematiche di comune interesse;
- d) l'attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, ivi comprese eventuali attività di ricerca commissionata.

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né l'obbligo di aderire alle iniziative proposte da una Parte all'altra.

La prima iniziativa già approvata dalle Parti concerne l'attivazione da parte della Università di uno Short Master in "*Risk & Compliance*", alla quale AODV<sup>231</sup> concederà il proprio patrocinio, che si concretizzerà nelle seguenti azioni: apposizione del logo associativo sul materiale informativo riguardante lo Short Master (accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio di"); diffusione dell'iniziativa sui propri canali associativi (sito web, social network, newsletter) e l'eventuale coinvolgimento di uno o più Consiglieri nei moduli didattici, secondo il Programma che sarà predisposto dall'Università.

## Articolo 2 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e AODV<sup>231</sup> si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso al materiale e alle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca e di formazione, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

#### Art. 3 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università viene individuata come referente la Prof.ssa Donatella Curtotti e per AODV<sup>231</sup> viene individuato come referente l'Avv. Mara Chilosi.

### Art. 4 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest'ultima.

### Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo

A partire dalla data di stipula, la presente convenzione avrà durata pari a quella dello Short Master di cui all'art. 2 e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto e approvato agli organi competenti delle Parti.

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o pec da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

## Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale

In considerazione dell'oggetto della presente Convenzione, gli aspetti connessi ai risultati ottenuti a seguito della attività di ricerca e di divulgazione dei risultati saranno disciplinati dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

#### Art. 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

## Art. 8 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

AODV<sup>231</sup> dichiara di aver preso visione ed accettare – per quanto ad essa applicabili - le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017/2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generali' e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali.

L'Università, a propria volta, dichiara di aver preso visione ed accettare – per quanto ad essa applicabili – le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da AODV<sup>231</sup> e consultabili nel sito web dell'Associazione.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente Convenzione.

## Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) per "interessato" si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR "la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto".

Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le

stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.

L'Università di Foggia è indicata quale "Titolare del Trattamento" dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre Parti forniranno.

Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente Convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l'esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.

### **Art. 10 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

## **Art. 11 – Registrazione e spese**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986.

### Art. 12 - Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni

previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.	
Letto, confermato e sottoscritto	
Lì,	
PER L'UNIVERSITA' DI FOGGIA IL RETTORE Prof. Lorenzo Lo Muzio	PER AODV <sup>231</sup> LA PRESIDENTE Avv. Mara Chilosi